



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

I Reparto - SM - Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri

N. 000004-109/M2-1 di prot.

Roma, 26 aprile 2021.

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI AFFERENTI LA FERMA VOLONTARIA NELL'ARMA DEI CARABINIERI.

A	TUTTI I COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO COMANDO DI CORPO (COMPRESO)	<u>LORO SEDI</u>
	COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI SM - UFFICIO PERSONALE	<u>ROMA</u>
	<i>e, per quanto di competenza:</i> UFFICIO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
	<i>e, per conoscenza:</i> MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE II REPARTO - 5 [^] DIVISIONE STATO AVANZAMENTO	<u>ROMA</u>
	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO CARABINIERI SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO - UFFICIO T.E.A. UFFICIO MATRICOLA	<u>CHIETI</u>

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità";
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, "Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate";
- Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'Ordinamento Militare";
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
- Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: 'Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche'".

DISPOSIZIONI ABROGATE

- circolare n. 20534-14/M-38 di prot. PSAC del 27 novembre 1989;
- ogni altra disposizione in contrasto con la presente.

1. Le modifiche legislative contenute nel Decreto Legislativo n.172 del 27 dicembre 2019 e gli orientamenti della Giustizia Amministrativa, anche recenti, hanno reso necessaria una *nuova circolare* sulla ferma volontaria nell'Arma dei Carabinieri, ormai risalente al novembre 1989. Il periodo in ferma volontaria, da considerare come *'periodo di prova'*, deve esser valutato con **estrema accuratezza**, costituendo *momento cardine* per l'Istituzione e alla luce di tutte le possibilità di *sviluppo interno di carriera* offerte ai militari dei ruoli di base con il Decreto Legislativo n.95/2017 (c.d. "Riordino dei Ruoli" - FF.PP.). Il militare in ferma, vincendo un concorso per la *ferma quadriennale*, **non** può vantare alcun *diritto* circa il successivo **passaggio in servizio permanente**, da considerare come un provvedimento *'ampliativo'* della sua sfera giuridica.

Tale ponderata valutazione, volta a verificare la sussistenza - *in concreto* - del requisito della **meritevolezza**, consiste in un **esame globale dell'intero quadriennio** in ferma, che:

- rientra nell'*azione di controllo* che deve svolgere l'intera scala gerarchica;
- non può prescindere dall'analisi della *documentazione caratteristica* e di eventuali *sanzioni disciplinari*;
- deve tener conto della *condotta* e del *rendimento* nonché del *comportamento* nella vita privata;
- deve essere scevro di ogni sorta di *automatismo*.

Pertanto, i Marescialli e i Carabinieri che, al termine della ferma volontaria di quattro anni contratta all'atto dell'arruolamento, conservano l'idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato e sono **meritevoli per qualità morali, culturali, buona condotta, attitudini e rendimento** di continuare a prestare servizio nell'Arma dei Carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente.

2. Allo scopo di prevenire ritardi o strumentalizzazioni in sede di contenzioso nella delicata materia, è, altresì, necessario che i Comandi/Reparti/Unità retti/e da Ufficiale pongano la *massima attenzione* al rispetto dei termini per la definizione del procedimento amministrativo di ammissione in servizio permanente, fissati dall'art. 1040 del Decreto Legislativo n.90/2010 in **180 giorni**.
3. Infine, nel formulare riserva di diramazione di specifiche disposizioni volte a disciplinare la documentazione caratteristica del personale in ferma, si sottolinea l'elevata importanza della valutazione connessa, che deve essere svolta con la massima scrupolosità, per la concreta definizione dei profili di affidabilità delle risorse disponibili.
4. Si allegano le sottototate *schede procedurali*, i cui contenuti si applicano ai Marescialli e ai Carabinieri in ferma e dovranno essere oggetto di trattazione presso gli Istituti di Istruzione dell'Arma dei Carabinieri e argomento dei rapporti dei Comandanti ai vari livelli:
 - n.1: l'ammissione in servizio permanente e la rinuncia alla stessa;
 - n.2: la non ammissione al servizio permanente;
 - n.3: il prolungamento della ferma volontaria;
 - n.4: il collocamento in congedo e il transito ai ruoli civili dei militari in ferma volontaria.

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C. A. Teo Luzi)